



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/09/SR-COM1/C3

Parere sullo schema di disegno di legge recante
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014.”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprimere parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante *Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*, condizionato all’accoglimento dell’emendamento sub 1).

- 1) La Conferenza propone di modificare l’articolo 11, comma 7, del ddl come segue (*in grassetto sottolineato le aggiunte, in barrato le espunzioni*):

7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, ~~la mancata~~ trasmissione delle informazioni al registro e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ~~l’inadempimento~~ degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo, costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l’avvenuto inserimento delle informazioni nel registro e l’avvenuta interrogazione dello stesso. L’inadempimento degli obblighi è rilevato d’ufficio dagli organi dirigenziali sotto la propria ~~compiono~~ la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o erogazione degli aiuti, rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento dei danni subiti.

La Conferenza ritiene opportuno emendare il testo proposto dal Governo in quanto non si introduce un meccanismo sufficientemente efficace per indurre l’amministrazione ad utilizzare il Registro e al tempo stesso tale da non penalizzare le imprese.

La previsione della responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile in capo all’amministrazione “negligente” che non utilizza il Registro non è un deterrente capace di garantire con certezza che il funzionario implementi il Registro e lo consulti regolarmente, condizione imprescindibile dell’efficacia e della funzionalità del Registro stesso e quindi anche del rispetto degli impegni assunti dall’Italia nell’Accordo di Partenariato.

La norma introduce soltanto la clausola di responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile dell’amministrazione, responsabilità che viene riferita alla concessione o erogazione dell’aiuto definita “indebita”, che si innescherebbe in caso di mancata trasmissione dei dati o di mancata interrogazione del registro, specificando che tale mancanza è rilevabile anche dall’impresa ai fini del risarcimento dei danni subiti.



Ne deriva che, in base al dettato della norma, da un lato il funzionario potrebbe omettere l'implementazione e la consultazione del registro e dall'altro tale mancanza non gli impedirebbe di procedere alla concessione ed erogazione all'impresa: l'efficacia del provvedimento non è infatti pregiudicata. Tuttavia, tale concessione od erogazione sarebbe "indebita", e pertanto soggetta a revoca, con inevitabile pregiudizio per l'impresa ignara e soprattutto non responsabile dell'omissione dell'amministrazione pubblica.

La norma infatti fa riferimento alla possibilità che l'impresa rilevi la responsabilità dell'amministrazione ai fini del risarcimento dei danni, che si presume siano quelli derivanti dalla restituzione dell'aiuto indebitamente concesso ed erogato.

Peraltro l'impresa non avrebbe strumenti per rilevare il mancato utilizzo del registro, difficilmente tracciabile soprattutto relativamente alla fase di consultazione.

A maggior ragione, è necessario prevedere dei meccanismi di tutela delle imprese, che rischiano di pagare il prezzo della restituzione dell'aiuto "*indebitamente concesso o erogato*" in virtù di una negligenza degli uffici.

La Conferenza propone, pertanto, di introdurre una clausola

- che rafforzi la sanzione per il mancato utilizzo del Registro, attraverso la conseguenza dell'inefficacia legale del provvedimento di concessione e di erogazione dell'aiuto: in tal modo l'amministrazione non potrà procedere alla concessione o erogazione senza previo utilizzo del Registro, che diventa condizione di perfezionamento dell'atto;
- che renda tracciabile l'avvenuto utilizzo del Registro da parte del funzionario che dispone la concessione e l'erogazione, affinché il mancato utilizzo dello stesso possa essere oggettivamente rilevabile tanto d'ufficio quanto dall'impresa;
- che sia coerente con quella parte di legislazione vigente inerente la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione: l'emendamento proposto ricalca, *mutatis mutandis*, il dettato dell'articolo 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati) del decreto legislativo n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

2) La Conferenza propone di introdurre nel ddl un articolo 11-bis che modifichi l'articolo 48 della Legge 234 del 2012, riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato, nel senso di attribuire efficacia di titolo esecutivo non soltanto ai decreti ministeriali con i quali le amministrazioni centrali provvedono a dare esecuzione alle decisioni della Commissione che ordinano recupero di aiuti di Stato, ma anche agli atti emanati dagli enti diversi dallo Stato, che altrimenti oggi si trovano privi di titolo esecutivo per recuperare gli aiuti illegittimamente concessi.

L'articolo 11-bis potrebbe avere il seguente tenore:

“


ART. 11-bis

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente (*in grassetto sottolineato le aggiunte, in barrato le espunzioni*):

Art. 48. Procedure di recupero

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del



Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. ~~Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.~~

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma, ~~o~~ dall'ente territoriale competente o da ogni altro ente concedente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 costituiscono titolo esecutivo nei confronti degli obbligati."

Roma, 19 febbraio 2015

